



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n 500/2015 RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 13/6/2017, con concessione del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

, rappresentata e difesa dagli avv.ti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. giusta procura a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE,

nei confronti di

, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to

CONVENUTA,



avente ad oggetto: Leasing

Conclusioni come da verbale dell'udienza del 13/6/2017

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 14/1/2015,

promuoveva il presente giudizio nei confronti di

, chiedendo l'acclaramento delle pattuizioni usurarie, la rideterminazione del debito di parte attrice, nonché l'accertamento della nullità parziale del leasing anche ex artt. 1283 c.c. e 1284 c.c., altresì sollevando eccezione di compensazione e chiedendo la condanna di controparte alla restituzione delle somme corrisposte indebitamente, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio , che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Depositata le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente. Assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva della dott.ssa Cavalleri a decorrere dal 21.11.2015), il Giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del 13/6/2017.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione, sollevata da parte convenuta: dalla lettura dell'atto introduttivo - infatti - non emerge un'indeterminatezza del *petitum* o della *causa petendi* e tale da essere sussunta all'art. 164 c.p.c..

Nel merito, le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate.

Per quanto attiene alle asserite pattuizioni usuraria del leasing, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza, "è onere della parte che allega tale circostanza allegare ed indicare quali i



